

Sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2023 — Austrian Power Grid e a. / ACER(Causa T-607/20) ⁽¹⁾

«Energia – Mercato interno dell'energia elettrica – Quadro di attuazione della piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale – Procedura di adozione dei termini, delle condizioni e delle metodologie – Rigetto della proposta comune dei gestori di rete – Competenza dell'ACER – Errore di diritto – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»

(2023/C 127/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Austrian Power Grid e a. (Vienna, Austria) e le altre 7 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: M. Levitt, avvocato, B. Byrne e D. Jubrail, solicitors)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rappresentanti: E. Ameye, avvocato, A. Tellidou ed E. Tremmel, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della commissione dei ricorsi dell'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) del 16 luglio 2020 che conferma la decisione 03/2020 dell'ACER, del 24 gennaio 2020, sul quadro di attuazione della piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale (in prosieguo: la «piattaforma mFRR») e che rigetta il ricorso nel caso A-002-2020 (consolidato), nella parte in cui tale decisione le riguarda, nonché l'annullamento dell'articolo 1 della decisione 03/2020 nonché dell'articolo 3, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 6, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 12 del quadro di attuazione della piattaforma mFRR, come figurano all'allegato I della decisione 03/2020.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Austrian Power Grid AG e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 414 del 30.11.2020.

Sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2023 — UPL Europe e Indofil Industries (Netherlands)/Commissione(Causa T-742/20) ⁽¹⁾

[«Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva mancozeb – Mancato rinnovo dell'approvazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 e regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 – Procedura di valutazione della domanda di rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva – Designazione di un nuovo Stato membro relatore in ragione del recesso del precedente Stato membro relatore dall'Unione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Errore manifesto di valutazione – Procedura di classificazione e di etichettatura armonizzate – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Legittimo affidamento»]

(2023/C 127/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: UPL Europe Ltd (Warrington, Regno Unito), Indofil Industries (Netherlands) BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e P. Sellar, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, G. Koleva e F. Castilla Contreras, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la UPL Europe Ltd e la Indofil Industries (Netherlands) BV, ricorrenti, chiedono l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 della Commissione del 14 dicembre 2020 concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2020, L 423, pag. 50).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La UPL Europe Ltd e la Indofil Industries (Netherlands) BV supporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente ricorso.
- 3) La Indofil Industries (Netherlands) supporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del procedimento sommario.

(¹) GU C 53 del 15.2.2021.

Sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2023 — Aquind e a. / ACER

(Causa T-492/21) (¹)

[«Energia – Competenza dell'ACER – Recesso del Regno Unito dall'Unione – Errore di diritto – Articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2019/943 – Articolo 92 dell'accordo di recesso – Regime di esenzione ad hoc di cui all'articolo 308 e all'allegato 28 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»]

(2023/C 127/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Aquind Ltd (Londra, Regno Unito), Aquind Energy Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), Aquind SAS (Rouen, Francia) (rappresentanti: S. Goldberg, solicitor, e E. White, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rappresentanti: P. Martinet e E. Tremmel, agenti, assistiti da de B. Creve, avvocato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Tamás e O. Denkov, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Lo Monaco, L. Vétillard e É. Sitbon, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della commissione dei ricorsi dell'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) del 4 giugno 2021 riguardante una domanda di esenzione relativa ad un interconnettore elettrico che collega la rete di trasmissione di energia elettrica britannica e quella francese.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.